SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 1° aprile 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero della difesa

Ministero della transizione ecologica

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 marzo 2022.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali, assegnati a Cassa depositi e prestiti per il trasferimento della partecipazione SACE al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021, come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, concernente la definizione di un nuovo quadro di attività e *governance* del Gruppo Sace S.p.a. (di seguito Sace), alla quale è affidato il mandato di supportare, attraverso l'emissione di garanzie finanziarie, le attività economiche impattate dalla pandemia da COVID-19;

Visto l'art. 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (di seguito «Decreto rilancio») secondo il quale una quota degli apporti in titoli di cui al medesimo articolo può essere destinata a copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto di Sace;

Visto l'art. 67 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante disposizioni in ordine al riassetto di Sace;

Visto il decreto del 22 gennaio 2022 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il quale, tra l'altro, è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro la partecipazione Sace libera da oneri, sequestri, pignoramenti o alti vincoli, per un corrispettivo pari a 4.251.174.320,00 (quattromiliardiduecentocinquantunomilionicentosettantaquattromilatrecentoventi/00), detenuta da Cassa depositi e prestiti S.p.a., autorizzandolo, altresì, a sottoscrivere e stipulare gli atti occorrenti al fine di realizzare l'operazione di riassetto di Sace;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Considerato che ai sensi del citato art. 27, comma 17, del decreto rilancio «i titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo, in alternativa all'apporto di liquidità, negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio»;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 9 settembre, 9 ottobre e 10 novembre 2015, nonché 11 gennaio e 9 febbraio 2016, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2022;

Visti i propri decreti in data 25 marzo, 27 aprile, 26 maggio e 24 giugno 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 29 novembre 2020 e scadenza 29 novembre 2022;

Visti i propri decreti in data 27 agosto, 29 settembre, 29 ottobre e 27 novembre 2020, nonché 27 gennaio: 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,50% con godimento 1° agosto 2020 e scadenza 1° febbraio 2026;

Visti i propri decreti in data 25 febbraio, 30 marzo, 29 aprile, 28 maggio e 29 giugno 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 1° marzo 2021 e scadenza 1° aprile 2026;

Visti i propri decreti in data 14 luglio, 13 agosto, 10 settembre, 12 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre 2020, nonché 7 giugno 2021, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027;

Ritenuto opportuno disporre l'emissione di titoli di Stato a copertura del trasferimento della partecipazione Sace al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto gruppo Sace;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico, del decreto cornice, dell'art. 27, comma 17, del decreto rilancio, dell'art. 67 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché dell'art. 1, lettere *b)* e *c)* del decreto Sace sono disposte le seguenti emissioni:

1. undicesima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

ISIN:	IT0005135840
importo:	1.000.000.000 euro
decorrenza:	15 settembre 2015
scadenza:	15 settembre 2022
tasso di interesse:	1,45% annuo, pagabile in due semestralità, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	21 marzo 2022
dietimi d'interesse:	6 giorni
prezzo di emissione:	100,95
controvalore di mercato:	1.009.736.400 euro, di cui 236.400 euro di dietirni di interesse
rimborso:	alla pari

2. nona *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

ISIN:	IT0005440679
importo:	1.000.000.000 euro
decorrenza:	29 novembre 2020
scadenza:	29 novembre 2022
tasso di interesse:	0,00% annuo, pagabile in due semestralità, il 29 maggio ed il 29 novembre di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	21 marzo 2022
dietimi d'interesse:	112 giorni
prezzo di emissione:	100,34
controvalore di mercato:	1.003.400.000 euro, di cui 0 euro di dietimi di interesse
rimborso:	alla pari

3. undicesima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

ISIN:	IT0005419848
importo:	1.000.000.000 euro
decorrenza:	1° agosto 2020
scadenza:	1° febbraio 2026
tasso di interesse:	0,50% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	21 marzo 2022
dietimi d'interesse:	48 giorni
prezzo di emissione:	99,06
controvalore di mercato:	991.263.000 euro, di cui 663.000 euro di dietimi di interesse
rimborso:	alla pari

4. undicesima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

ISIN:	IT0005437147
importo:	1.000.000.000 euro
decorrenza:	1° marzo 2021
scadenza:	1° aprile 2026
tasso di interesse:	0,00% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	21 marzo 2022
dietimi d'interesse:	171 giorni
prezzo di emissione:	96,68
controvalore di mercato:	966.800.000 euro, di cui 0 euro di dietimi di interesse
rimborso:	alla pari

5. quattordicesima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

ISIN:	IT0005416570
importo:	282.302.000 euro
decorrenza:	16 luglio 2020
scadenza:	15 settembre 2027
tasso di interesse:	0,95% annuo, pagabile in due semestralità, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito
data di regolamento:	21 marzo 2022
dietimi d'interesse:	6 giorni
prezzo di emissione:	99,16
controvalore di mercato:	279.974.392 euro, di cui 43.728,58 euro di dietimi di interesse
rimborso:	alla pari

L'emissione delle suddette *tranche*, disposta per un ammontare nominale complessivo di 4.282.302.000 euro, ha un controvalore di mercato pari a 4.251.173.792 euro, di cui 943.128,58 euro di dietimi di interesse.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dai relativi decreti citati nelle premesse.

Le prime tredici cedole dei buoni del Tesoro poliennali 1,45% con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2022 emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Le prime due cedole dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 29 novembre 2020 e scadenza 29 novembre 2022 emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Le prime tre cedole dei buoni del Tesoro poliennali 0,50% con godimento 1° agosto 2020 e scadenza 1° febbraio 2026 emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Le prime due cedole dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 1° marzo 2021 e scadenza l° aprile 2026 emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Le prime quattro cedole dei buoni del Tesoro poliennali 0,95% con godimento 16 luglio 2020 e scadenza 15 settembre 2027 emessi con il presente decreto, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono assegnati a Cassa depositi e prestiti per il trasferimento della partecipazione di Sace al Ministero dell'economia e delle finanze, disposto dall'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto Sace.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan), in forza dell'art. 26 del testo unico, íl capitale nominale di ciascun buono emesso e assegnato a Cassa depositi e prestiti, a titolo di corrispettivo per il trasferimento della partecipazione di Sace verrà riconosciuto mediante accreditamento nel conto di deposito titoli in essere presso la predetta società.

Il giorno 21 marzo 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze, per mezzo della Banca d'Italia, provvede al regolamento dei buoni del Tesoro poliennali emessi.

Il giorno 21 marzo 2022, la Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) l'elenco dei titoli di Stato emessi. La Banca d'Italia curerà gli adempimenti occorrenti per le operazioni in questione.

A fronte dell'emissione dei titoli di cui al presente decreto, Cassa depositi e prestiti assegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze certificati azionari per un valore nominale pari al controvalore dei titoli di Stato apportati, comprensivo di eventuali dietimi d'interesse, dei titoli di Stato oggetto dell'emissione.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale dei titoli in emissione farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni di scadenza dei titoli stessi e corrispondenti al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione dell'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A02020

DECRETO 23 marzo 2022.

Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi ("CCTeu") con godimento 15 ottobre 2021 e scadenza 15 ottobre 2030, prima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Vista la circolare emanata dal Ministro dell'economia e delle finanze n. 5619 del 21 marzo 2016, riguardante la determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di interesse negativi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera *e)*, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 40.993 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi, con godimento 15 ottobre 2021 e scadenza 15 ottobre 2030;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione dell'emissione dei citati certificati ad un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di lead manager, BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.a. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. e da altri specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti certificati avverrà in conformità all'«*Offering circular*» del 23 marzo 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una prima *tranche* di certificati di credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor a sei mesi (di seguito «CCTeu»), con le seguenti caratteristiche:

importo: 5.000 milioni di euro

decorrenza: 15 ottobre 2021

scadenza: 15 ottobre 2030

interesse: pagabile posticipatamente in due semestralità, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito

spread su Euribor a sei mesi: 0,75%

tasso cedolare semestrale relativo alla prima cedola: 0,114%

tasso annualizzato relativo alla prima cedola: 0,226%

data di regolamento: 30 marzo 2022

dietimi d'interesse: centosessantasei giorni

prezzo di emissione: 99,739

rimborso: alla pari

commissione di collocamento: 0,125% dell'importo nominale dell'emissione

La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2022 e l'ultima il 15 ottobre 2030.

Il tasso di interesse semestrale da corrispondere sui predetti CCTeu sarà determinato sulla base del tasso annuo lordo, pari al tasso Euribor a sei mesi maggiorato dello 0,75%, e verrà calcolato contando i giorni effettivi del semestre di riferimento sulla base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.

Nel caso in cui il processo di determinazione del tasso di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi, la cedola corrispondente sarà posta pari a zero.

Le caratteristiche dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», con particolare riguardo all'art. 20, a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei CCTeu di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche negli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) - in forza dell'art. 26 del «Testo unico», citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 ottobre 2030, ai CCTeu emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

I CCTeu medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei CCTeu in conformità all'«*Offering circular*» del 23 marzo 2022.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un sindacato di collocamento coordinato dagli specialisti in titoli di Stato, in qualità di *lead manager*, BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.a. e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.a. e da altri specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di *co-lead manager*, secondo i termini e le condizioni previste dal relativo accordo di sottoscrizione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al sindacato di collocamento.

Art. 5.

Il giorno 30 marzo 2022 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento, unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso dello 0,226% annuo lordo, per centosessantasei giorni di dietimi. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 30 marzo 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2030 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

22A02061

DECRETO 25 marzo 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'"Indice Eurostat" ("BTP€i"), con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033 seconda e terza *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le "Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato *(stripping)*»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 40.993 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 2022, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre 2021 e scadenza 15 maggio 2033. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 maggio 2022 e l'ultima il 15 maggio 2033.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 marzo 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,225% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 marzo 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2022, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi

per centotrentacinque giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 marzo 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2022 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2033 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A02021

DECRETO 25 marzo 2022.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, con godimento 28 gennaio 2022 e scadenza 29 novembre 2023, quinta e sesta *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 66608 del 28 luglio 2021 (di seguito «decreto di massima»), come modificato dal decreto n. 100976 del 28 dicembre 2021, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2022 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 40.993 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti i propri decreti in data 25 gennaio e 23 febbraio 2022, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00% con godimento 28 gennaio 2022 e scadenza 29 novembre 2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,00%, avente godimento 28 gennaio 2022 e scadenza 29 novembre 2023. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un importo massimo di 2.000 milioni di euro. I buoni non fruttano alcun interesse annuo lordo essendo la cedola pari allo 0,00%.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 marzo 2022, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del "«decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima» e successive modifiche.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 marzo 2022.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 marzo 2022, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 30 marzo 2022 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascia, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione.

Art. 6.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2022

p. *Il direttore generale del Tesoro:* IACOVONI

22A02022

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 15 febbraio 2022.

Ammissione alle agevolazioni del Progetto di cooperazione internazionale «VALU3S» nell'ambito del programma ECSEL Call 2019. (Decreto n. 2292/2022)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori;

Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina dell'ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato);

Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate, altresì, le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensità, entità e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario;

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 996 del 28 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275 che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019;

Visto il decreto dirigenziale n. 466 del 28 dicembre 2020 registrato dall'UCB in data 13 gennaio 2021, n. 92, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2019, dell'importo complessivo di euro 6.837.387,75, di cui euro 6.495.518,36 destinati al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di cooperazione internazionale ed euro 341.869,39, pari al 5% dell'importo complessivo, da destinare ai costi delle relative attività di valutazione e monitoraggio;

Vista l'iniziativa europea «ECSEL Joint Undertaking: *Electronic Components and Systems for European Leadership*», istituita con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 561/2014 del 6 maggio 2014;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla ECSEL *Joint Undertaking* pubblicato in data 6 febbraio 2019 con scadenza il 18 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla Call 2019 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 2.500.000,00, come da lettera di impegno n. 2413 del 12 febbraio 2019, successivamente incrementato di euro 307.755,83, come da email del DGR dott. Vincenzo Di Felice in data 2 dicembre 2019;

Considerato che per il bando ECSEL *Joint Undertaking* Call 2019 2-RIA, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 11 marzo 2019 prot. MUR n. 444;

Vista la decisione finale del Comitato delle autorità pubbliche PAB ECSEL svoltosi in data 25 novembre 2019 con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «VALU3S - *Verification and Validation of Automated Systems' Safety and Security*,», avente come obiettivo quello di produrre e valutare un nuovo *framework* per la verifica e validazione dei sistemi automatizzati nel rispetto di sicurezza, protezione e *privacy* e con un costo complessivo pari a euro 2.161.500,00;

Vista la nota prot. MUR n. 5637 del 9 aprile 2020, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «VALU3S»;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «VALU3S» figurano i seguenti proponenti italiani:

Rulex Innovation Labs S.r.l.;

Este S.r.l.;

Fondazione Bruno Kessler;

Intecs Solutions S.p.a.;

Stam S.r.l.;

Università degli studi di Genova;

Università degli studi dell'Aquila;

Visto il *Consortium agreement* definito tra i partecipanti al progetto «VALU3S», sottoscritto in data 1° maggio 2020;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del

28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA COR:

Rulex Innovation Labs S.r.l. n. 8124693 del 14 febbraio 2022;

Este S.r.l. n. 8124696 del 14 febbraio 2022;

Fondazione Bruno Kessler n. 8124698 del 14 febbraio 2022;

Intecs Solutions S.p.a. n. 8124701 del 14 febbraio 2022;

Stam S.r.l. n. 8124704 del 14 febbraio 2022;

Università degli studi di Genova n. 8124707 del 14 febbraio 2022;

Università degli studi dell'Aquila n. 8124709 del 14 febbraio 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono state acquisite le visure Deggendorf:

Rulex Innovation Labs S.r.l. n. 16886863 del 28 gennaio 2022;

Este S.r.l. n. 16886865 del 28 gennaio 2022;

Fondazione Bruno Kessler n. 16886866 del 28 gennaio 2022;

Intecs Solutions S.p.a. n. 16886868 del 28 gennaio 2022;

Stam S.r.l. n. 16886876 del 28 gennaio 2022;

Università degli studi di Genova n. 16886875 del 28 gennaio 2022;

Università degli studi dell'Aquila n. 16886882 del 28 gennaio 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «VALU3S» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 496.562,50 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2019, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 996 del 18 ottobre 2019 registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 2019 reg. n. 1-3275.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad

autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dall'avviso integrativo, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, è risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subirà eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entità delle agevolazioni ivi disposte nonché l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione.

4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sarà compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo.

5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sarà restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi.

6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario è a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sarà quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformità, si procederà ai necessari conguagli.

7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 560

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A02019

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2022.

Proroga delle modalità semplificate previste dal decreto 2 aprile 2020, da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera *b)*, 50, 51, 56 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Visto l'art. 31 della Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961, come emendata con protocollo adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, ratificata con legge 5 giugno 1974, n. 412;

Visto l'art. 12 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, cui l'Italia ha aderito con legge 25 maggio 1981, n. 385;

Visto il decreto 11 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 7, recante modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero;

Visto il decreto 11 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 maggio 2001, n. 124, recante la definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 maggio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2015, recante «Nuove modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2020, recante «Modalità semplificate da osservare per ottenere i permessi di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope», le cui disposizioni trovano applicazione sino al termine dello stato di emergenza, indicato nella delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 31 gennaio 2020, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza dell'epidemia da COVID-19;

Considerato che l'adozione delle modalità semplificate, di cui al citato decreto, ha garantito il regolare approvvigionamento e le movimentazioni di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope tra l'Italia e gli altri paesi assicurando adeguate misure di controllo;

Tenuto conto delle raccomandazioni dell'*International Narcotics Control Board* (INCB) delle Nazioni Unite che, per rendere più efficace il sistema di controllo delle movimentazioni di sostanze stupefacenti e psicotrope, mette a disposizione delle autorità dei singoli paesi, una piattaforma *on-line* denominata *International Import and Export Authorization System* (I2ES) sviluppata dall'INCB che consente il rilascio di permessi *import* ed *export* in modalità elettronica con possibilità di comunicazioni rapide tra i paesi e l'eliminazione delle spedizioni postali dei permessi in formato cartaceo;

Visto il sistema informativo in uso presso il Ministero della salute per l'inserimento dei dati *on-line* da parte delle aziende nazionali autorizzate, nelle more dell'adozione del sistema denominato *National Drug Control System* (NDS), sviluppato dall'*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC);

Atteso che, con il supporto dei servizi di gestione e sviluppo del Sistema informativo sanitario nazionale per il Ministero della salute, è in corso la transizione della gestione dei permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope verso i sistemi informatici descritti e messi a disposizione dall'*International Narcotics Control Board* (INCB) delle Nazioni Unite e dall'*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC);

Ritenuto di mantenere in vigore le procedure semplificate per il rilascio dei permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottate nel periodo pandemico, anche in previsione dell'adozione dei nuovi sistemi informatici sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino all'adozione dei sistemi elettronici messi a disposizione dall'*International Narcotics Control Board* (INCB) delle Nazioni Unite e dall'*United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) per il rilascio di permessi di importazione ed esportazione in modalità elettronica di sostanze stupefacenti e psicotrope e relativa rendicontazione, sono prorogate le semplificazioni previste dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2020, recante «Modalità semplificate da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 91 del 6 aprile 2020.

2. Le richieste di autorizzazione all'importazione, esportazione e transito di cui al comma 1, possono essere presentate dai soggetti previamente autorizzati ai sensi degli articoli 17, 19, 32, 36, 37 e 49 del testo unico e dalle farmacie ospedaliere, per l'importazione di medicinali carenti o non autorizzati all'immissione in commercio in Italia per singoli pazienti o cumulative, utilizzando i modelli per le richieste di rilascio dei permessi di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope in forma elettronica, pubblicate sul sito del Ministero della salute.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2022

Il Ministro: SPERANZA

22A02186

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 16 marzo 2022.

Limitazione all'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2022 sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Procida in data 3 febbraio 2022, n. 21 e la successiva in data 25 febbraio 2022, n. 61, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'Isola;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 64101 del 28 febbraio 2022;

Vista la nota n. 7217 del 25 ottobre 2021 e la nota di sollecito n. 1012 del 16 febbraio 2022, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 26 marzo 2021, con la quale alla città di Procida veniva conferito il titolo di «Capitale italiana della cultura» per l'anno 2022;

Visti gli atti emanati dal Governo recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, da ultimo, il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

Considerato che l'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 potrebbe richiedere l'emanazione di eventuali provvedimenti restrittivi a livello nazionale o regionale, tali da limitare la circolazione delle persone fisiche;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.

Art. 2.

Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare e che inoltre, dovranno munirsi di uno specifico abbonamento ed esporre apposito contrassegno per l'intero periodo di permanenza;

b) veicoli appartenenti e condotti da persone iscritte all'elenco dei «figli di Procida» ed in possesso di apposito tesserino, come da deliberazione vigente, legate da una parentela entro il 2° grado a residenti a Procida da almeno venti anni e che necessitino di assistenza. A tali veicoli è consentito l'afflusso ed il transito da e per un'area privata, ove il veicolo dovrà rimanere parcheggiato per tutta la durata del soggiorno;

c) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiugere le strutture sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull'isola di Procida, i centri convenzionati di riabilitazione, di dialisi, provvisti di certificazione del medico di base o dell'amministrazione delle strutture, limitatamente al giorno della visita prevista;

d) veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

e) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'isola di Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'Amministrazione comunale;

f) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari per gli esercizi commerciali e alla consegna di farmaci, quotidiani e periodici, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con operazioni di imbarco e di sbarco da eseguirsi nella fascia oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 11,45;

g) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì, con operazioni di imbarco e di sbarco da eseguirsi nella fascia oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 11,45;

h) veicoli noleggiati e condotti da persone che abbiano la propria residenza nel Comune di Procida;

i) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Città Metropolitana;

j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre pubbliche amministrazioni, quale regione, città metropolitana, servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL.

2. Per il libero transito e sosta sull'isola, quando consentita, i veicoli di cui al precedente comma 1, lettere *a)*, *b) c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)* dovranno compilare apposita autodichiarazione, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Procida, che dovrà essere conservata all'interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell'isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'Amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731, così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 31 dicembre 2020.

Art. 5.

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza degli eventuali regimi restrittivi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.

2. Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza della situazione epidemiologica da COVID-19.

Roma, 16 marzo 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 622

22A02185

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 marzo 2022.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 879).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26, 27 e 48;

Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante: «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19», ed in particolare l'art. 1, comma 1, con cui lo stato d'emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, la n. 747 del 26 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 763 e n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 781 del 28 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021, n. 786 del 31 luglio 2021, n. 787 del 23 agosto 2021, nn. 790 e 791 del 3 settembre 2021, n. 794 del 7 settembre 2021, n. 804 del 28 ottobre 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, n. 808 del 12 novembre 2021, n. 816 del 17 dicembre 2021, n. 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022 recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Considerato che, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome - Commissione speciale di protezione civile, le regioni e province autonome interessate hanno rappresentato l'esigenza di prorogare gli incarichi già conferiti al personale dotato di specifiche professionalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, già prorogati con le citate ordinanze;

Considerato che le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome - Commissione speciale protezione civile, hanno, altresì, rappresentato l'esigenza di prorogare anche gli incarichi conferiti al personale medico di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020 e n. 714 del 20 novembre 2020, già prorogati con le citate ordinanze;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Incarichi delle figure professionali necessarie per il contact tracing

1. Al fine di garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di COVID-19 (*contact tracing*), gli incarichi già conferiti ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 24 ottobre 2020, prorogati da ultimo con l'ordinanza n. 805 del 5 novembre 2021 e in essere alla data del 31 dicembre 2021, possono essere prorogati fino al 31 marzo 2022. Ai relativi oneri si provvede, nel limite di euro 5.809.050,00, a valere sui fondi stanziati per l'emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite sulle contabilità speciali o sul conto di tesoreria unica intestate ai Presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.

Art. 2.

Proroga degli incarichi dei medici assunti sul territorio nazionale ai sensi dell'ordinanza n. 714/2020

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, per il supporto delle attività delle aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, le regioni e le province autonome possono disporre la proroga, nel limite di una unità, fino al 31 marzo 2022 degli incarichi di lavoro autonomo di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 714 del 20 novembre 2020, come prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 737 del 2 febbraio 2021, dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 776 del 14 maggio 2021 e dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 805 del 5 novembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di euro 24.570,00, a valere sui fondi stanziati per l'emergenza.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti di regione e provincia autonoma - soggetti attuatori ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.

Art. 3.

Proroga degli incarichi dei medici assegnati alla Regione Campania

1. Al fine di garantire una più efficace gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania, per il supporto delle attività delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei reparti COVID, gli incarichi conferiti ai medici, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 15 novembre 2020, come prorogati dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 737 del 2 febbraio 2021, dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 776 del 14 maggio 2021 e dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 805 del 5 novembre 2021, possono essere prorogati, nel limite di una unità, fino al 31 marzo 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, nel limite di euro 24.570,00, a valere sui fondi stanziati per l'emergenza.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione Campania - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sulla base degli incarichi effettivamente conferiti e delle effettive esigenze finanziarie.

Art. 4.

Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A02171

ORDINANZA 26 marzo 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 880).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera *l)*, e l'art. 29, commi 1 e 3;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il meccanismo Unionale di protezione civile;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese»;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del meccanismo unionale di protezione civile, partecipa alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che in data 15 febbraio 2022 il servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle tensioni internazionali nell'area;

Considerato che gli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle prime ore del giorno 24 febbraio 2022 hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile e che, in pari data, la citata richiesta è stata integrata individuando ulteriori tipologie di beni connessi con l'evoluzione della situazione e per finalità di primo soccorso;

Tenuto conto del crescente e significativo incremento delle domande di assistenza veicolate tramite il meccanismo unionale della protezione civile, anche da parte degli Stati membri confinanti con l'Ucraina;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare in territorio estero soccorso e assistenza alla popolazione colpita;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 25 febbraio 2022 è stato integrato di euro 12.000.000,00 a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 877 del 21 marzo 2022, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Ravvisata la necessità di armonizzare le disposizioni concernenti l'invio di personale del Dipartimento della protezione civile in missione all'estero con quanto disposto a livello unionale in materia;

Ravvisata altresì, in ragione dell'estensione territoriale del dispiegamento operativo, di consentire la possibilità di effettuare donazioni, destinate alla medesima finalità, anche a favore di soggetti diversi dallo Stato ucraino;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio nazionale della Protezione civile

1. Al personale del Dipartimento della protezione civile impiegato all'estero nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile nelle attività di accoglienza, soccorso e assistenza alla popolazione o nelle attività connesse al contrasto dell'emergenza in rassegna l'indennità di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022 è corrisposta al netto dell'eventuale concorso riconosciuto dalla Commissione europea.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni concernenti la donazione di beni finalizzati al soccorso ed all'assistenza alla popolazione

1. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022, dopo le parole «in favore dell'Ucraina» è aggiunto il seguente periodo «ovvero dei Paesi limitrofi destinatari di assistenza o di organismi internazionali, di enti del terzo settore e del privato sociale, individuati anche in deroga all'art. 55, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017, operanti nell'ambito di interventi definiti in accordo con il Dipartimento della protezione civile».

2. All'art. 2, comma 2, primo periodo dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 870 del 2 marzo 2022 dopo le parole «Ucraina» sono aggiunte le seguenti «o degli altri soggetti beneficiari di cui al comma 1,»; dopo le parole «accompagnato da un verbale sottoscritto al momento della consegna» sono aggiunte le seguenti «ovvero da altra idonea documentazione comprovante l'avvenuta consegna».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A02172

ORDINANZA 29 marzo 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 881).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106», in particolare l'art. 56;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», in particolare l'art. 13-*ter*;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, adottato ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 85/2003;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina» che ha previsto, tra l'altro, all'art. 3, specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina», con particolare riferimento all'art. 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del 28 febbraio 2022 è stato integrato di euro 30.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»; n. 873 del 6 marzo 2022 e n. 876 del 13 marzo 2022 recanti: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 684 dell'11 marzo 2022 con cui è istituita una struttura di coordinamento nazionale che svolge attività di supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo del Capo del Dipartimento, per la realizzazione delle attività volte ad assicurare il soccorso e l'assistenza della popolazione sul territorio nazionale, in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;

Ravvisata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 31 del citato decreto-legge n. 21/2022, disciplinando con la necessaria urgenza le diverse forme di supporto all'accoglienza ivi previste, dando riscontro alle indifferibili esigenze delle persone in fuga dagli eventi bellici in atto;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Dispone:

Art. 1.

Accoglienza diffusa

1. In considerazione dell'esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle regioni e delle province autonome e l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, provvede alla pubblicazione di uno o più avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale, rivolti ad enti del terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento, anche in forma aggregata di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022. Le procedure degli avvisi di manifestazioni di interesse di cui al presente comma, da espletare in tempi stretti e congruenti con l'urgenza in atto, prevedono forme e modalità per offrire, ai soggetti beneficiari, servizi di assistenza e accoglienza sostanzialmente omogenei a quelli assicurati nell'ambito delle strutture di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, attivabili nel limite massimo di 15.000 unità. Spetta ai Commissari delegati coordinare l'attivazione, nell'ambito delle manifestazioni di interesse selezionate dall'avviso nazionale, dei posti necessari sulla base del fabbisogno territoriale garantendo il raccordo con le altre forme di assistenza di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022. Gli avvisi di manifestazioni di interesse di cui al presente comma prevedono il coinvolgimento dei comuni alle attività di accoglienza diffusa e sono definite individuando costi unitari, a persona e al giorno, sostanzialmente omogenei a quelli previsti per la gestione delle strutture di accoglienza di cui al periodo precedente, come ridefiniti dal Ministero dell'interno per la gestione della presente situazione emergenziale in attuazione dei decreti-legge richiamati in premessa.

2. La manifestazione di interesse contiene esplicita dichiarazione da parte del proponente circa il pieno coinvolgimento dei comuni previa stipula di un accordo di partenariato.

3. All'esito della valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al comma 1, con successive convenzioni, ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo n. 117/2017, da stipulare tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle regioni e delle province autonome, l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e ciascun soggetto proponente assistenza interessato, sono definite le modalità organizzative di gestione delle misure di accoglienza diffusa, anche in deroga alle previsioni contenute nel medesimo art. 56. In relazione alle modalità di rendicontazione, al fine di garantire percorsi amministrativi e processi gestionali semplificati, rapidi e compatibili con l'urgenza determinata dal contesto emergenziale in atto, nonché la sostanziale omogeneità rispetto ai servizi offerti dalle strutture di accoglienza gestite dal Ministero dell'interno ai sensi dei richiamati articoli del decreto legislativo n. 142/2015, ai soggetti gestori individuati dall'art. 31, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 21/2022 si applica quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 18 ottobre 2017, nei limiti di quanto disposto dagli avvisi di cui al comma 1.

4. Le convenzioni di cui al comma 3 prevedono la corresponsione di anticipazioni finalizzate ad assicurare il necessario supporto all'immediata attivazione della capacità operativa dei soggetti gestori, e, a tal fine, sono sottoscritte previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria. Il costo connesso con la sottoscrizione della richiesta garanzia fideiussoria può essere rendicontato, a conclusione del servizio, ai fini del relativo rimborso.

Art. 2.

Contributo di sostentamento

1. In considerazione dell'esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza ed accoglienza ordinariamente previste, a fronte del continuo incremento del numero delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 21/2022 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a riconoscere alle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 e che abbiano trovato autonoma sistemazione, un contributo di sostentamento *una tantum* pari ad euro 300 mensili pro capite, per la durata massima di tre mesi decorrenti dalla data di ingresso nel territorio nazionale, convenzionalmente individuata nella data di presentazione delle richiesta di protezione temporanea ove non altrimenti determinabile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. In presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, è riconosciuto un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni.

2. In ragione della necessità di procedere tempestivamente all'attivazione e gestione delle misure di cui al comma 1, per l'affidamento dei servizi di erogazione del contributo, in termini di somma urgenza, il Dipartimento della protezione civile provvede in attuazione delle procedure previste dall'art. 163 del decreto legislativo n. 50/2016 allo scopo di:

a. avvalersi di un soggetto finanziario sottoposto ai previsti controlli di Banca d'Italia, dell'Autorità garante delle comunicazioni - AGCOM e della Commissione di controllo sulle società e la borsa - CONSOB;

b. consentire l'erogazione del contributo di sostentamento, in tempi rapidi e congruenti con la temporalità prevista dal richiamato art. 31, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 21/2022, mediante l'erogazione di contanti nei riguardi di soggetti beneficiari non titolari di conto corrente presso un istituto di credito operante sul territorio nazionale;

c. assicurare la possibilità di percepire il contributo di sostentamento presso la più ampia pluralità di sportelli sull'intero territorio nazionale e in regime di circolarità, attesa la mancanza di una residenza stabile, e la possibilità che i soggetti beneficiari modifichino la propria località di permanenza durante il periodo considerato;

d. prevedere che l'erogazione avvenga previo riconoscimento del beneficiario effettuata allo sportello mediante identificazione a mezzo dell'esibizione del proprio documento di identità e della presentazione della ricevuta della richiesta di permesso per protezione temporanea rilasciata dalla questura competente;

e. prevedere che l'erogazione del contributo avvenga per ogni mese, o porzione di mese superiore a giorni dieci, durante il quale il beneficiario non abbia fruito di altre forme di assistenza alloggiativa messa a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici nel limite massimo di tre mesi dall'ingresso sul territorio nazionale, come risultante dalla domanda di permesso di protezione temporanea;

f. possibilità che il contributo venga erogato, in unica soluzione e in forma cumulativa, anche per due o tre mensilità, ove spettanti, qualora le tempistiche istruttorie si protraggano oltre il termine di novanta giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, fermi restano i predetti limiti di importo e durata;

g. garantire adeguati criteri di riservatezza, tutela delle informazioni e sicurezza fisica ed informatica.

3. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fruizione contestuale, da parte del beneficiario, di altre forme di assistenza alloggiativa, ivi incluse quelle di cui all'art. 1, anche temporanea, messe a disposizione con oneri a carico di fondi pubblici.

4. I soggetti aventi i requisiti per beneficiare del contributo di sostentamento di cui al presente articolo possono presentare la relativa domanda accedendo ad una apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Dipartimento della protezione civile.

5. Il Dipartimento della protezione civile adotta le indicazioni operative necessarie per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo, avendo cura di assicurare la necessaria semplificazione e celerità del procedimento, attesa l'urgenza delle esigenze presupposte, nonché per lo svolgimento dei relativi controlli.

Art. 3.

Gestione dei dati personali per le misure di accoglienza e sostentamento

1. Al solo fine di consentire le attività di gestione delle misure previste dall'art. 31, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 21/2022, fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022:

a. i soggetti gestori dei servizi di accoglienza diffusa di cui all'art. 1 sono autorizzati a comunicare i dati personali comuni dei soggetti presi in carico al Dipartimento della protezione civile;

b. il Ministero dell'interno, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le sue articolazioni territoriali, è autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, può, a sua volta, comunicarli unicamente al soggetto affidatario dell'implementazione della misura di cui all'art. 2.

2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1 è effettuato per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del presente contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.

3. Al termine della specifica esigenza gestoria, ivi comprese le incombenze di carattere amministrativo-contabile e di rendicontazione, i dati personali comuni di cui al comma 1 sono cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata, dell'avvenuto adempimento viene data informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

4. Con proprie indicazioni operative il Dipartimento della protezione civile definisce tempi e modalità, anche crittografate, delle comunicazioni di cui al comma 1.

Art. 4.

Disposizioni connesse con l'acquisizione della progressiva autonomia dei beneficiari delle misure di accoglienza e sostentamento

1. Allo scopo di accompagnare progressivamente l'inserimento dei beneficiari nel mondo del lavoro e di favorire la loro integrazione nelle comunità che li accolgono, per coniugare le misure di accoglienza e sostentamento di cui agli articoli 1 e 2 con l'esigenza di progressiva autonomia delle persone, fermo restando quanto ivi previsto, il beneficiario può continuare a fruire della misura in godimento, a fronte dell'esercizio di attività lavorativa, per un periodo massimo di sessanta giorni. Il mancato esercizio dell'attività lavorativa è autocertificato dal beneficiario, anche per il tramite del soggetto gestore, per coloro che fruiscono dell'accoglienza diffusa di cui all'art. 1, ovvero al momento della presentazione della relativa domanda, per coloro che fanno richiesta del contributo di sostentamento di cui all'art. 2, fermi restando i relativi limiti massimi temporali.

Art. 5.

Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria

1. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 85/2003 e dalle disposizioni di attuazione adottate, le persone destinatarie della protezione temporanea di cui trattasi sono equiparate, ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale, ai cittadini italiani.

2. Ai fini di cui al comma 1 al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, è rilasciato al richiedente da parte della questura il codice fiscale, secondo la procedura già prevista per i richiedenti protezione internazionale, attraverso i sistemi messi a disposizione dall'Agenzia dell'entrate. Attraverso la procedura di cui al periodo precedente, oltre ai dati anagrafici è trasmessa all'Agenzia delle entrate anche una informazione che consenta di identificare automaticamente il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, il codice fiscale e l'informazione atta a identificare il richiedente come destinatario di assistenza sanitaria di cui al comma 2, nonché – attraverso le procedure informatiche già attive tra i due enti – i relativi dati anagrafici.

4. Per ciascun soggetto individuato ai sensi del comma 2, viene riconosciuto alla rispettiva regione o provincia autonoma fino al 31 dicembre 2022 un rimborso quantificato forfettariamente nella misura di euro 1.520,00, comprensivo anche delle prestazioni erogate in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873/2022, per un massimo di 100.000 unità.

5. I rimborsi di cui al comma 4 sono erogati a favore dei Commissari delegati di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872/2022 a valere sulle contabilità speciali istituite per la presente gestione emergenziale, sulla base della comunicazione relativa al numero delle persone di cui al comma 2 resa disponibile dal Sistema tessera sanitaria, in forma aggregata per singola regione e provincia autonoma dove sono presentate le istanze di cui al comma 2, con cadenza bimestrale. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, la comunicazione è effettuata dai presidenti delle province e le risorse sono trasferite ai bilanci provinciali.

6. I Commissari delegati di cui al comma 5, accertano e impegnano nel perimetro sanitario del bilancio regionale i rimborsi ricevuti in favore dei rispettivi servizi sanitari ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2022, all'apertura di un centro di costo dedicato, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione di cui al presente articolo che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2019.

7. Al monitoraggio dell'attuazione di quanto previsto dal presenta articolo si provvede mediante un comitato tecnico coordinato dal Ministero della salute e del quale fanno parte il Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e i rappresentanti di tutti i Commissari delegati e dei presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini delle opportune compensazioni tra regioni, tenuto conto delle informazioni di cui al comma 5, nonché dei dati aggregati delle prestazioni risultanti al Sistema tessera sanitaria e al nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a favore di un massimo di 100.000 persone, si provvede a valere sulle risorse stanziate dall'art. 31, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.

Art. 6.

Gestione dei dati personali per le misure di assistenza sanitaria

1. Al solo fine di consentire le attività di gestione delle misure previste dall'art. 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 21/2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 2-*decies* del decreto legislativo 10 agosto 2018, n 101, adottato in attuazione dell'art. 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022:

a. il Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permes-

so di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, può, a sua volta, comunicarli unicamente ad altri soggetti direttamente impegnati nell'implementazione delle misure di cui trattasi;

b. il Ministero dell'interno, ivi compreso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le sue articolazioni territoriali, è autorizzato a comunicare i dati personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che, può, a sua volta, comunicarli unicamente ad altri soggetti direttamente impegnati nell'implementazione delle misure di cui trattasi.

2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1 è effettuato per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile connesse con il superamento del presente contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.

3. Al termine della specifica esigenza gestoria, ivi comprese le incombenze di carattere amministrativo-contabile e di rendicontazione, i dati personali comuni di cui al comma 1 sono cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti solo in forma aggregata anonimizzata e dell'avvenuto adempimento viene data informazione al Garante per la protezione dei dati personali.

4. Con proprie indicazioni operative il Dipartimento della protezione civile definisce tempi e modalità, anche crittografate, delle comunicazioni di cui al comma 1.

Art. 7.

Disposizioni sulla condivisione e sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

1. Per la realizzazione delle attività volte ad assicurare l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione ucraina, nonché per garantire una efficace gestione dei flussi e dell'interscambio dei dati personali ed ottenere dati aggregati funzionali per una efficiente gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile, riceve dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, i dati anagrafici e gli eventuali codici fiscali o altri codici identificativi dagli stessi Ministeri raccolti ed afferenti ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed ai soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto. I Ministeri coinvolti e il Dipartimento manterranno l'autonoma titolarità rispetto al trattamento dati effettuato.

2. I dati personali dei soggetti di cui al comma 1 forniti dai Ministeri confluiranno all'interno di una piattaforma informatica gestita dal Dipartimento della protezione civile che generà dati aggregati ed anonimi. I dati personali ricevuti dai ministeri saranno distrutti all'esito del processo di anonimizzazione e aggregazione operato dalla piattaforma.

3. La sicurezza dei dati personali ricevuti dal Dipartimento della protezione civile sarà garantita da sistemi di cifratura e pseudonimizzazione.

4. Il Dipartimento della protezione civile provvede a fornire le opportune informazioni di cui all'art. 14 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e relative al trattamento dei dati di sua competenza ai cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina ed ai soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto, attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Dipartimento medesimo. Il Dipartimento si impegna a garantire, altresì, l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli 12-24 del citato regolamento n. 2016/679/UE.

5. I titolari garantiscono che i dati personali dei cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e dei soggetti comunque provenienti dall'Ucraina, che entrano nel territorio nazionale in conseguenza degli accadimenti in atto saranno trattati soltanto da soggetti autorizzati ed opportunamente istruiti.

6. I dati aggregati e anonimi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, su richiesta degli stessi.

Art. 8.

Misure per il rafforzamento del sistema di accoglienza dei minori provenienti dall'Ucraina

1. Per la durata dello stato d'emergenza, tenuto conto dell'eccezionale afflusso di minori dall'Ucraina, le comunità per minori autorizzate o accreditate all'accoglienza di minori con meno di 14 anni, possono derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome o degli enti locali nella misura massima del 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni.

Art. 9.

Modifiche all'art. 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022

1. All'art. 8 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici» sono sostituite dalle parole: «articoli 32, 36 e, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-*bis*. I posti in accoglienza di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono attivati dai prefetti con procedure di affidamento anche in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al primo comma».

Art. 10.

Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022

1. In coerenza con quanto previsto dal decreto-legge n. 24 del 2022, richiamato in premessa, le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, in scadenza al 31 marzo 2022, sono prorogate al 30 aprile 2022.

Art. 11.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui all'art. 1, nel limite massimo di 142 milioni di euro, all'art. 2, nel limite massimo di 54 milioni di euro, all'art. 5, nel limite massimo di 152 milioni di euro, della presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse stanziate dall'art. 31, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.

Art. 12.

Clausola di salvaguardia delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A02151

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 24 marzo 2022.

Modifiche del regolamento emittenti per l'adeguamento agli orientamenti ESMA34-39-992 in materia di commissioni di *performance* degli OICVM e di alcuni tipi di FIA. (Delibera n. 22274).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «TUF»);

Vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

Vista la direttiva 2010/43/UE della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione;

Visto il regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web;

Vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;

Visti gli orientamenti dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in materia di commissioni di *performance* degli OICVM e di alcuni tipi di FIA (ESMA34-39-992) del 5 novembre 2020;

Visto il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015, come da ultimo modificato dal provvedimento del 23 dicembre 2021;

Vista la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni;

Considerata l'esigenza di uniformare la vigente disciplina contenuta nel regolamento emittenti ai citati orientamenti ESMA34-39-992 del 5 novembre 2020, avuto particolare riguardo a quanto previsto nell'orientamento n. 5 (Divulgazione del modello di commissione di *performance*);

Ritenuto non necessario sottoporre le modifiche al regolamento emittenti di cui alla presente delibera a una consultazione in forma pubblica in quanto le stesse rappresentano una mera riproposizione dei citati orientamenti ESMA;

Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUF;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche

1. Nella parte II, titolo I, capo III, sezione II, all'art. 15-*bis*, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

«1-*ter*. Nel caso in cui sia previsto il pagamento di una commissione di incentivo (o di *performance*) anche in periodi di *performance* negativa, il KIID contiene un'esplicita avvertenza in ordine a tale circostanza. In linea con quanto previsto dall'art. 10, paragrafo 2, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 583/2010, il KIID contiene, altresì, tutte le informazioni, riportate in modo chiaro, necessarie per rappresentare l'esistenza della commissione di incentivo (o di *performance*), la base sulla quale la commissione viene addebitata e le circostanze in cui la commissione si applica. Se la commissione di incentivo (o di *performance*) è calcolata in base alla *performance* rispetto a un indice di riferimento, il KIID indica il nome del parametro di riferimento e la *performance* passata rispetto ad esso.».

Art. 2.

Modifiche all'Allegato 1 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche

1. Nell'Allegato 1 («Offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari e ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di titoli»), all'Allegato 1B («Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi»), schema 1 («Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE»), nella «Parte I del prospetto – caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalità di partecipazione», sezione C («Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)»), paragrafo 21. («Oneri a carico del sottoscrittore e oneri a carico del fondo/comparto»), il sotto paragrafo 21.2.1 («Oneri di gestione») è sostituito dal seguente:

«21.2.1 Oneri di gestione

Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) esemplificando le modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

Indicare le eventuali commissioni di incentivo (o di *performance*) e il loro potenziale impatto sul rendimento dell'investimento, fornendo in maniera chiara tutte le informazioni necessarie a permettere agli investitori di comprendere correttamente il modello di commissione di incentivo (o di *performance*) e la metodologia di calcolo, indicandone i principali elementi con specifico riferimento ai parametri e alla data di pagamento della commissione stessa, e includendo una descrizione del metodo di calcolo.

Inserire esempi concreti di come la commissione di incentivo (o di *performance*) è calcolata, così da permettere agli investitori di comprendere meglio il modello di commissione di incentivo (o di *performance*), soprattutto laddove tale modello consente di applicare tale commissione anche in caso di *performance* negativa.

Nel caso in cui le commissioni di incentivo (o di *performance*) sono calcolate in base alla *performance* rispetto a un indice di riferimento, indicare il nome del parametro di riferimento e la *performance* passata rispetto ad esso.

Nel caso in cui un fondo gestito in relazione a un parametro di riferimento calcoli le commissioni di incentivo (o di *performance*) utilizzando un modello basato su un parametro di riferimento diverso ma coerente (caso previsto al paragrafo 26 degli orientamenti ESMA34-39-992 in materia di commissioni di *performance* degli OICVM e di alcuni tipi di *FIA)*, spiegare la scelta del parametro di riferimento.

Con particolare riferimento ai fondi/comparti *feeder* esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo *master*.

Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli o *swap* a rendimento totale (cd. *total return swap*), come definiti nel regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti nonché i costi e le commissioni derivanti dalle menzionate operazioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali *agent lender* etc., precisando se i terzi sono parti correlate al gestore), che possono essere detratti dal rendimento trasferito al fondo/comparto. Rinviare alla relazione annuale per informazioni dettagliate sui ricavi derivanti dalle tecniche di gestione efficiente del portafoglio, sugli oneri e sulle commissioni diretti e indiretti sostenuti dal fondo/comparto.

Specificare, inoltre, l'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla so-

cietà di gestione del fondo/comparto o al depositario. In alternativa rinviare alla relazione annuale per informazioni sull'identità del(i) soggetto(i) a cui vengono corrisposti gli oneri e le commissioni diretti e indiretti, nonché se si tratta di soggetti collegati alla società di gestione del fondo/comparto o al depositario.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il decimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le presenti modifiche al regolamento emittenti si applicano anche alle offerte in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente delibera. La documentazione d'offerta, come modificata ai sensi della presente delibera, deve essere aggiornata alla prima occasione utile e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2022.

Roma, 24 marzo 2022

Il Presidente: SAVONA

22A02062

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS

In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, si rende noto che è stato pubblicato sul sito istituzionale dall'Agenzia delle entrate l'elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al 22 novembre 2021, giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 dello stesso decreto.

Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 dell'11 novembre 2021), il termine di cui all'art. 30 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, è stato individuato nel 23 novembre 2021.

Ciascun ente inserito nell'elenco pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a partire dalla data di pubblicazione e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, potrà procedere al perfezionamento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) secondo le modalità stabilite dal citato art. 34 del decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106.

22A02085

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Bisolvon».

Estratto determina IP n. 241 del 15 marzo 2022

Ddescrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale BISOLVON «4 mg/5 ml oral solution» 250 ml dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA0540/180/001 aggiornato in PA23180/015/001 intestato alla società Sanofi-Aventis Ltd. T/A SANOFI, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland aggiornato in Opella Healthcare France SAS T/A Sanofi 82 Avenue Raspail 94250 Gentilly France e prodotto da Delpharm Reims S.A.S. 10 rue Colonel Charbonneaux 51100 Reims (Francia), con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli (NA).

Confezione: «Bisolvon» - «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.

Codice A.I.C.: 049703010 (in base 10) 1HDU32 (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Composizione: 5 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: bromexina cloridrato 4 mg (equivalente a bromexina 3,65 *mg)*;

eccipienti: Maltitolo liquido (E965), acido benzoico (E210), sucralosio (E955), aroma cioccolato, aroma ciliegia, levomentolo, acqua depurata.

Officine di confezionamento secondario:

Xpo Supply Chain Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Bisolvon» - «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.

Codice A.I.C.: 049703010.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Bisolvon» - «4 mg/5 ml sciroppo gusto cioccolato ciliegia» flacone 250 ml con bicchiere dosatore.

Codice A.I.C.: 049703010.

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'AIC nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02023

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Longastatina».

Estratto determina AAM/PPA n. 262/2022 del 23 marzo 2022

Codice pratica: VN2/2021/341.

Autorizzazione.

È autorizzata la seguente variazione:

tipo II - C.I.4) aggiunta di colangite come complicanza della colelitiasi (paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondete paragrafo del foglio illustrativo), sulla base di una revisione del database di sicurezza Novartis e di dati di letteratura;

aggiunta di informazioni sul trattamento concomitante con Lutathera (lutezio (177 *Lu)* oxodotreotide) (paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondete paragrafo del foglio illustrativo), sulla base di una relazione clinica e di un *«written advice»* successivo ad una consultazione con l'Agenzia tedesca BfArM per Sandostatina, di cui Longastatina è un clone nazionale;

modifiche editoriali.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi 2, 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo relativamente al medicinale LONGASTATINA nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni:

«LAR 10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori + 3 aghi di sicurezza – A.I.C. n. 027104328;

«LAR 10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa solvente da 2 ml + 1 adattatore + 1 ago di sicurezza – A.I.C. n. 027104088;

«LAR 20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa solvente da 2 ml + 1 adattatore + 1 ago di sicurezza – A.I.C. n. 027104090;

«LAR 20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori + 3 aghi di sicurezza – A.I.C. n. 027104330;

«LAR 30 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa solvente da 2 ml + 1 adattatore + 1 ago di sicurezza – A.I.C. n. 027104102;

«LAR 30 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori + 3 aghi di sicurezza – A.I.C. n. 027104342.

Sono adeguati gli *standard terms* delle confezioni sopracitate in:

«LAR 10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2 ml + 1 adattatore per il flacone + 1 ago di sicurezza - A.I.C. n. 027104088;

«LAR 10 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconi polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori per i flaconi + 3 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 027104328;

«LAR 20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2 ml + 1 adattatore per il flacone + 1 ago di sicurezza – A.I.C. n. 027104090;

«LAR 20 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconi polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori per i flaconi + 3 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 027104330;

«LAR 30 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» flacone polvere + siringa preriempita 2 ml + 1 adattatore per il flacone + 1 ago di sicurezza - A.I.C. n. 027104102;

«LAR 30 mg polvere e solvente per sospensione iniettabile» 3 flaconi polvere + 3 siringhe solvente da 2 ml + 3 adattatori per i flaconi + 3 aghi di sicurezza - A.I.C. n. 027104342.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio – Varese; codice fiscale n. 07195130153.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina, di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02024

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uroflus»

Estratto determina AAM/PPA n. 263/2022 del 23 marzo 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/173.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l., con sede legale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Medicinale: UROFLUS.

Confezioni:

«2 mg compresse» 10 compresse - A.I.C. 035585013;

«5 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. 035585025,

alla società S&R Farmaceutici S.p.a., con sede legale in via dei Pioppi, 2 - 06083 Bastia Umbra - Perugia, codice fiscale 03432890543.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02025

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Natam»

Estratto determina AAM/PPA n. 267/2022 del 23 marzo 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/372.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l., con sede legale in via Tiburtina, 1143 - 00156 Roma, codice fiscale 07599831000.

Medicinale: NATAM.

Confezioni:

«5 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. 038058018;

«10 mg compresse» 14 compresse divisibili - A.I.C. 038058020,

alla società Lanova Farmaceutici S.r.l., con sede in via Conca d'Oro, 212 - 00141 Roma, codice fiscale 03778700710.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02026

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vildagliptin Teva»

Estratto determina AAM/PPA n. 274/2022 del 23 marzo 2022

Codice pratica: C1B/2021/2953:

2 x B.II.e.5.a.1. Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio. Modifica all'interno del *range* delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate;

B.II.e.5.a.2. Modifica delle dimensioni dell'imballaggio del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, ampolle, ecc.) in un imballaggio. Modifica al di fuori del *range* delle dimensioni d'imballaggio attualmente approvate;

per l'immissione in commercio del medicinale VILDAGLIPTIN TEVA (A.I.C. n. 045976), anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle già autorizzate all' immissione in commercio in Italia.

Forma farmaceutica: compresse.

Principio attivo: vildagliptin.

A.I.C. 045976127 - «50 mg compresse» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL (codice base 32 1CV2KZ).

A.I.C. 045976139 - «50 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL (codice base 32 1CV2LC).

A.I.C. 045976141 - «50 mg compresse» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL (codice base 32 1CV2LF).

Codice pratica: C1B/2021/2953.

Numero procedura: AT/H/0768/IB/004/G.

Titolare A.I.C.: Teva B.V. (codice SIS 4046).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn), classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR, medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02027

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mysoline»

Estratto determina AAM/PPA n. 275/2022 del 23 marzo 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale MYSOLINE (A.I.C. 009340) per la descritta forma farmaceutica e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 009340011 «Mysoline» 250 mg compresse - 30 compresse;

VN2/2021/158 - C.I.4

Aggiornamento degli stampati a seguito di acquisizione di dati aggiornati relativamente a controindicazioni, avvertenze e precauzioni, interazioni, fertilità, gravidanza e allattamento, effetti sulla guida, effetti indesiderati e sovradosaggio.

Allineamento alla versione corrente del QRD *template*.

Si approvano le modifiche riguardanti i paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette.

N1B/2021/794 - C.I.3.z; C.I.z

Aggiornamento degli stampati per adeguamento alle conclusione delle seguenti valutazioni:

EE/H/PSUFU/00002370/202001 relativamente a fenobarbital;

PSUSA/00002525/202006 relativamente a primidone.

Si approvano le modifiche riguardanti i paragrafi 4.4, 4.6, 4.8 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VN2/2021/158, N1B/2021/794.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.r.l. (codice fiscale 01108720598).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02028

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fentanyl Hameln»

Estratto determina AAM/PPA n. 281/2022 del 23 marzo 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni relativamente al medicinale FENTANYL HAMELN (A.I.C. 035693) per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 035693011 - 50 mcg/ml 5 fiale da 2 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C.: 035693023 - 50 mcg/ml 5 fiale da 10 ml di soluzione iniettabile;

A.I.C.: 035693035 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da 50 ml;

A.I.C.: 035693047 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro da 50 ml;

A.I.C.: 035693050 - «50 microgrammi/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 50 ml;

Due variazioni di tipo II, C.I.4: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per aggiungere informazioni di sicurezza riguardo l'uso concomitante di amlodipina con inibitori m TOR, aggiornamento della categoria farmacoterapeutica relativa all'ATC *code* ed adeguamento alla linea guida eccipienti.

Paragrafi impattati dalle modifiche: 4.2, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Adeguamento all'ultima versione del QRD *template*.

Modifiche editoriali minori.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codici pratica: VC2/2020/7;

Numero procedura: AT/H/0113/001/II/024/G;

Titolare A.I.C.: Halmen Pharma Gmbh (codice SIS 2838).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A02029

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Frascati.

Il Comune di Frascati (RM), con deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 9 marzo 2022, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott. Roberto Ferracci, del dott. Pasquale Russo e del dott. Giuseppe Porcu, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

22A02033

Riconoscimento della personalità giuridica della Rettoria «Abbazia San Leonardo Abate in Lama Volara di Siponto», in Manfredonia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Rettoria «Abbazia San Leonardo Abate in Lama Volara di Siponto», con sede in Manfredonia (FG).

22A02034

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione San Giuseppe», in Ivrea.

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della fondazione di religione e di culto denominata «Fondazione San Giuseppe», con sede in Ivrea (TO).

22A02035

Riconoscimento della personalità giuridica della Rettoria «Basilica Santa Maria Maggiore di Siponto», in Manfredonia.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Rettoria «Basilica Santa Maria Maggiore di Siponto», con sede in Manfredonia (FG).

22A02036

Approvazione della nuova denominazione assunta dall'Associazione per il benessere della gioventù maschile cattolica di lingua tedesca di Bressanone / Verein zum Wohle der kath. männlichen deutschsprachigen Jugend von Brixen, in Bressanone.

Con decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2021 l'«Associazione per il benessere della gioventù maschile cattolica di lingua tedesca di Bressanone» / «Verein zum Wohle der kath, männlichen deutschsprachigen Jugend von Brixen», con sede in Bressanone (BZ), ha assunto la nuova denominazione di «Centro Giovanile della Parrocchia S. Michele di Bressanone» / «Jugendhort Pfarrei St. Michael in Brixen», con sede in Bressanone (BZ).

22A02037

Riconoscimento della personalità giuridica del Santuario-Rettoria «Santa Maria di Merino», in Vieste.

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2022 viene riconosciuta la personalità giuridica civile del Santuario-Rettoria «Santa Maria di Merino», con sede in Vieste (FG).

22A02038

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie al valore Aeronautico

Con decreto presidenziale n. 203 datato 16 marzo 2022 è stata concessa la medaglia d'oro al valore Aeronautico conferita al Servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con la seguente motivazione:

«In occasione della emergenza verificatasi con la pandemia generata dalla diffusione del COVID-19, il Servizio sanitario dell'Aeronautica militare confermava la propria efficace realtà per la molteplicità e incisività degli interventi eseguiti dai propri uomini e mezzi che, con encomiabile spirito di sacrificio e incondizionato impegno, intervenivano, consapevoli dei particolari rischi connessi, in ambito nazionale, internazionale ed in concorso con il sistema di Protezione civile. Impegnato direttamente presso gli ospedali e in numerose attività di supporto si adoperava con altissimo senso del dovere per il trasporto sanitario di urgenza in biocontenimento, a fianco degli equipaggi di volo, di malati infettivi assicurando, anche in condizioni di estrema difficoltà ambientale, la tempestiva disponibilità di cure mediche ed il trasporto di pazienti in imminente pericolo di vita. Dimostrando, in tale contesto, singolare coraggio ed estrema perizia, nell'interesse collettivo e contribuendo in maniera determinante alle operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione civile, ricevendo in ogni circostanza il plauso ed il riconoscimento della comunità nazionale ed internazionale». Italia, febbraio - giugno 2020.

Con decreto presidenziale n. 204 datato 16 marzo 2022 è stata concessa la medaglia d'oro al valore Aeronautico conferita al 3° Stormo, con la seguente motivazione:

«Durante l'emergenza per la pandemia da diffusione del COVID-19 operava in prima linea nel soccorso alle comunità colpite dal contagio. In coordinamento con la Protezione civile allestiva in brevissimo tempo gli ospedali da campo con unità di terapia intensiva a Cremona e nelle vicinanze di Schiavonia (PD), contestualmente il personale sanitario dello Stormo entrava a far parte dei *team* per il trasporto in volo di pazienti contagiati in biocontenimento, esponendosi personalmente e direttamente al rischio per la loro incolumità. Contemporaneamente, presso l'aeroporto di Pratica di Mare (RM), in uno scenario ad alto rischio di contagio, con unità specializzate nella decontaminazione e disinfezione allestiva il punto di prima ricezione per l'accoglienza dei connazionali di rientro dalla Cina, garantendo le delicatissime operazioni di decontaminazione del personale e dei velivoli. L'apporto fornito e il coraggio dimostrato risultava decisivo e contribuiva ad accrescere il prestigio e l'onore dell'Aeronautica militare». Italia, febbraio - giugno 2020.

Con decreto presidenziale n. 205 datato 16 marzo 2022 è stata concessa la medaglia d'oro al valore Aeronautico conferita alla 46ª Brigata aerea, con la seguente motivazione:

«Reparto di volo dell'Aeronautica militare, impegnato in un contesto operativo reso particolarmente complesso dalla presa di potere del regime talebano in Afghanistan, emergeva per il prezioso e insostituibile supporto fornito in occasione dell'operazione «Aquila Omnia», che permetteva di evacuare migliaia di persone, tra cui connazionali e civili afghani ammassati a ridosso degli ingressi dell'aeroporto di Kabul, in una situazione di imminente pericolo rendendo operativo, in brevissimo tempo, un ponte aereo che si è rivelato continuo, efficace e sicuro per i civili trasportati. L'apporto fornito in tale contesto internazionale risultava decisivo e contribuiva ad accrescere il prestigio dell'Aeronautica Militare». Kabul (Afghanistan), 15 - 31 agosto 2021.

Con decreto presidenziale n. 206 datato 16 marzo 2022 è stata concessa la medaglia d'oro al valore Aeronautico conferita al 14° Stormo, con la seguente motivazione:

«Impiegato nel contesto dell'operazione «Aquila Omnia», a seguito dell'occupazione del territorio da parte del regime talebano in Afghanistan, garantiva un ponte aereo per il recupero di connazionali e cittadini afghani in imminente pericolo e in fuga dal paese. In condizioni estremamente rischiose per la vita umana, in ragione di scontri e disordini, esplosioni e continui colpi d'arma da fuoco, in assenza dei minimi supporti logistici a terra, operava con elevatissima professionalità e abnegazione. Grazie allo slancio, al coraggio e alle virtù umane dei propri uomini, fronteggiava con estrema efficacia e perizia situazioni inedite e altamente pericolose, contribuendo ad accrescere il prestigio dell'Aeronautica militare». Kabul (Afghanistan), 15 - 31 agosto 2021.

Con decreto presidenziale n. 207 datato 16 marzo 2022 è stata concessa la medaglia d'oro al valore Aeronautico conferita al 16° Stormo, con la seguente motivazione:

«Reparto di fanteria dell'aria impegnato in occasione dell'operazione «Aquila Omnia», finalizzata al rimpatrio di connazionali e cittadini afghani in fuga dal paese in conseguenza della presa di potere del regime talebano in Afghanistan, emergeva per il prezioso e insostituibile supporto ai civili ammassati agli ingressi dell'aeroporto di Kabul e garantiva, in assenza totale di assistenza a terra e in presenza del continuo susseguirsi di colpi d'arma da fuoco ed esplosioni, una adeguata cornice di sicurezza sia a terra, durante le delicate fasi di imbarco del personale, che a bordo dei velivoli. Chiarissimo esempio di efficacia e altissima professionalità, contribuiva ad accrescere il prestigio dell'Aeronautica Militare». Kabul (Afghanistan), 15 - 31 agosto 2021.

Con decreto presidenziale n. 208 datato 16 marzo 2022 è stata concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico conferita al Comando operazioni aerospaziali, con la seguente motivazione:

«In un contesto operativo particolarmente difficile, caratterizzato dalla repentina avanzata del regime talebano alla conquista del territorio dell'Afghanistan, forniva un contributo essenziale per la buona riuscita dell'operazione denominata «Aquila Omnia», con lo scopo di attivare, attraverso la gestione di assetti aerei da trasporto, un ponte aereo umanitario per l'evacuazione di connazionali e migliaia di civili afghani dall'aeroporto di Kabul, in un contesto a elevato rischio operativo e soggetto a ripetuti attacchi nemici. Chiaro esempio di abnegazione e spirito di sacrificio, contribuiva ad accrescere il prestigio dell'Aeronautica militare». Poggio Renatico (FE), 15 - 31 agosto 2021.

22A02031

Concessione della croce d'argento al merito dell'Esercito.

Con decreto ministeriale 1371 datato 11 marzo 2022, è stata concessa la croce d'argento al merito dell'Esercito al generale di brigata Scalabrin Davide, nato il 9 agosto 1968 a Marostica (VI), con la seguente motivazione:

«Comandante della grande Unità multinazionale schierata nel Settore ovest dell'Area di operazioni del contingente delle Nazioni unite, ha guidato con audacia e magistrale perizia le unità dipendenti in tutte le operazioni connesse al controllo del territorio e al mantenimento della sicurezza nell'area. In un ambiente caratterizzato da difficili condizioni d'impiego, acuite dalle criticità di carattere sanitario dovute a una gravissima emergenza pandemica, ha saputo rimodulare efficacemente le diverse attività adeguando costantemente l'impiego degli assetti disponibili alla continua evoluzione del contesto operativo, esaltando la missione della compagine italiana e rinvigorendo le condizioni per una pace duratura. Dirigente militare di assoluto valore, ha dato lustro alla Nazione in ambito internazionale». Shama (Libano), febbraio - luglio 2021.

22A02032

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Approvazione del progetto di variante in corso d'opera di cui alla prescrizione n. UA25 (chiusura discarica *ex* Cava Cementir) prevista all'articolo 12 «Interventi in capo ad ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria».

Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecologica n. 116 del 16 marzo 2022 è stato approvato il progetto di variante in corso d'opera di cui alla prescrizione n. UA25 (chiusura discarica *ex* Cava Cementir) prevista all'art. 12 «Interventi in capo ad ILVA S.p.a. in amministrazione straordinaria», comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 - ID 8289.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il portale VAS-VIA-AIA del Ministero al seguente indirizzo: https://va.minambiente.it/it-IT

22A02030

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-077) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.